REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 514/2011 DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 2011

che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di scambi preferenziali per alcune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli [1], in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1460/96 della Commissione [2] stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di scambi preferenziali per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1216/2009. Alla luce degli sviluppi dei regimi di scambi preferenziali applicabili ad alcune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli è necessario sostituire tale regolamento.

(2) Alcuni accordi preferenziali conclusi dall'Unione con paesi terzi prevedono l'applicazione di elementi agricoli o di dazi addizionali che risultano inferiori agli elementi agricoli o ai dazi addizionali fissati dalla tariffa doganale comune. Occorre pertanto stabilire le modalità di applicazione delle riduzioni concesse.

(3) È necessario stilare un elenco dei prodotti di base per i quali possono essere stabiliti elementi agricoli ridotti conformemente ad accordi preferenziali con paesi terzi.

(4) A norma del regolamento (CE) n. 1216/2009 le riduzioni concesse vanno stabilite riducendo gli importi di base utilizzati per il calcolo degli elementi agricoli oppure riducendo gli elementi agricoli applicabili ad alcune merci specifiche.

(5) A norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1216/2009, qualora risulti necessario per determinare gli elementi agricoli ridotti applicabili agli scambi preferenziali, occorre stabilire le caratteristiche dei prodotti di base e le quantità di prodotti di base che si ritiene vengano utilizzate.

(6) È opportuno stabilire norme per il calcolo delle riduzioni dei dazi addizionali applicabili per quanto riguarda il tenore di cereali e di zucchero di alcune merci se, nel quadro di accordi preferenziali, è prevista una riduzione di tali dazi addizionali.

(7) La possibilità di beneficiare delle aliquote ridotte del dazio è di norma concessa nei limiti dei contingenti tariffari quali stabiliti dall'accordo preferenziale pertinente. Per garantire la loro gestione efficace è opportuno che tali contingenti tariffari siano amministrati conformemente alle norme sulla gestione dei contingenti tariffari di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario [3].

(8) Per motivi di chiarezza e trasparenza è opportuno che l'elenco delle merci cui si applicano elementi agricoli ridotti o dazi addizionali ridotti, che rientrino o meno nel quadro di un contingente tariffario, figuri nell'accordo preferenziale pertinente.

(9) Conformemente al regolamento (CE) n. 1216/2009, laddove previsto da un accordo preferenziale, è opportuno permettere la sostituzione della parte dei dazi ad valorem corrispondente all'elemento agricolo con un importo specifico. Tale importo non deve tuttavia superare l'imposizione applicabile agli scambi non preferenziali.

[1] GU L 328 del 15.12.2010, pag. 10.
[2] GU L 187 del 26.7.1996, pag. 18.
[3] GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

(10) Poiché la possibilità di beneficiare di aliquote ridotte del dazio è subordinata alla condizione che le merci siano originarie di paesi con cui sia stato stabilito un accordo preferenziale, è necessario precisare le regole d'origine da applicare.

(11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le norme per la determinazione degli elementi agricoli ridotti di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e dei dazi addizionali corrispondenti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1216/2009, nonché per la gestione dei contingenti aperti nel quadro di accordi preferenziali applicabili alle merci e ai prodotti oggetto del regolamento (CE) n. 1216/2009.

Articolo 2

Al fine di stabilire gli elementi agricoli ridotti ai sensi del regolamento (CE) n. 1216/2009, sono presi in considerazione i seguenti prodotti di base:

— codice NC ex 1001 90 99 frumento (grano) tenero,

— codice NC 1001 10 00 frumento (grano) duro,

— codice NC 1002 00 00 segala,

— codice NC 1003 00 90 orzo,

— codice NC 1005 90 00 granturco non destinato alla semina,

— codici NC 1006 20 96 e 1006 20 98 riso semigreggio a grani lunghi, nel seguito denominato «riso»,

— codice NC 1701 99 10 zuccheri bianchi,

— codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00 melassi,

— codice NC ex 0402 10 19 latte in polvere avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 2,5 kg, nel seguito denominato «PG 2»,

— codice NC ex 0402 21 19 latte in polvere avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte inferiore o uguale a 26 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 2,5 kg, nel seguito denominato «PG 3»,

— codice NC ex 0405 10 burro, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale a 82 %, nel seguito denominato «PG 6».

Articolo 3

1. Gli elementi agricoli ridotti applicabili nel quadro di scambi preferenziali sono calcolati in funzione delle quantità di prodotti di base che si ritiene vengano utilizzate per la fabbricazione delle merci oggetto del presente regolamento.

2. Le quantità di prodotti di base di cui al paragrafo 1 sono quelle stabilite nell'allegato I per le merci che vi sono elencate con i codici della nomenclatura combinata (NC).

3. Per le merci elencate con i codici NC per le quali l'allegato I rinvia all'allegato II, le quantità di cui al paragrafo 1 sono quelle stabilite nell'allegato II.

4. Per le merci di cui al paragrafo 3 si applicano codici addizionali, in funzione della loro composizione, come indicato nell'allegato III.

5. Laddove previsto in un accordo preferenziale, in deroga ai paragrafi da 1 a 4, gli elementi agricoli ridotti e, se del caso, i dazi addizionali ridotti applicabili a ciascuna merce che può beneficiare di una riduzione del dazio sono ottenuti applicando un coefficiente di riduzione agli elementi agricoli e ai dazi addizionali corrispondenti stabiliti nella tariffa doganale comune.

Articolo 4

1. Per quanto riguarda le merci elencate nell'allegato II, le quantità di zucchero e di cereali da prendere in considerazione per il calcolo dei dazi addizionali ridotti sullo zucchero (AD S/Z) e sulla farina (AD F/M) sono quelle indicate in tale allegato, ai punti B e C, riguardo ai tenori, rispettivamente, di saccarosio, zucchero invertito e/o isoglucosio e di amido, fecola e/o glucosio ivi indicati.

2. Per quanto riguarda le merci che non figurano nell'allegato II, i dazi addizionali di cui al paragrafo 1 sono ottenuti considerando unicamente le quantità di prodotti di base che rientrano nel settore dei cereali o nel settore dello zucchero di cui rispettivamente alle parti I e III dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio [1].

[1] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

Articolo 5

1. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, gli elementi agricoli ridotti e, se del caso, i dazi addizionali ridotti applicabili a ogni merce che può beneficiare di tale riduzione del dazio sono ottenuti moltiplicando i quantitativi di prodotti di base pertinenti utilizzati per l'importo di base di cui al paragrafo 2 e sommando i risultati per tutti i prodotti di base pertinenti utilizzati per fabbricare la merce in questione.

2. L'importo di base da prendere in considerazione per il calcolo degli elementi agricoli ridotti e, se del caso, dei dazi addizionali ridotti, è l'importo in euro previsto dall'accordo preferenziale pertinente o determinato conformemente a tale accordo.

3. Qualora un accordo preferenziale preveda una riduzione delle aliquote di elementi agricoli per merce anziché una riduzione degli importi di base, gli elementi agricoli ridotti sono calcolati applicando la riduzione prevista dall'accordo agli elementi agricoli fissati dalla tariffa doganale comune.

4. Nel caso in cui l'elemento agricolo ridotto e, se del caso, i dazi addizionali ridotti, determinati conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3, risultassero inferiori a 2,4 EUR/100 kg, il valore di tale elemento o dazio è fissato a zero.

Articolo 6

1. Gli importi degli elementi agricoli ridotti e, se del caso, dei dazi addizionali ridotti stabiliti conformemente all'articolo 5 sono pubblicati dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. Salvo disposizioni contrarie nell'accordo con il paese terzo interessato, gli importi pubblicati conformemente al paragrafo 1 sono applicabili dal 1º luglio al 30 giugno dell'anno successivo alla pubblicazione.

Qualora tanto gli elementi agricoli ridotti quanto i dazi addizionali ridotti applicabili ai prodotti di base restino invariati, gli elementi agricoli e i dazi addizionali stabiliti a norma dell'articolo 5 continuano ad applicarsi fino alla pubblicazione di elementi agricoli e dazi addizionali sostitutivi.

Articolo 7

L'accordo preferenziale stabilisce o consente di determinare:

a) le merci che possono beneficiare di un elemento agricolo ridotto;

b) le merci che possono beneficiare di un dazio addizionale ridotto;

c) la riduzione o le riduzioni concesse;

d) il contingente tariffario applicabile qualora le riduzioni siano concesse nell'ambito di tale contingente.

Articolo 8

Se, nel caso dei prodotti agricoli trasformati di cui alla tabella 2 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio, un accordo preferenziale prevede l'applicazione di un elemento agricolo sotto forma di un importo specifico, oggetto o meno di una riduzione nell'ambito di un contingente tariffario, e se la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di un dazio ad valorem per le importazioni non preferenziali di tali merci, l'importo da versare non può superare quest'ultima aliquota.

Articolo 9

Ai fini del presente regolamento, per «merci originarie» si intendono le merci che soddisfano le condizioni per ottenere la qualifica di merci originarie quale stabilita dall'accordo preferenziale pertinente.

Articolo 10

1. Gli elementi agricoli della tariffa doganale comune si applicano nei seguenti casi:

a) gli elementi agricoli si riferiscono alle merci di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1216/2009 che non sono oggetto degli accordi preferenziali relativi agli scambi di tali merci con il paese interessato;

b) gli elementi agricoli si applicano a merci che superano il contingente tariffario.

2. Se il contingente tariffario riguarda una riduzione dei dazi ad valorem corrispondente all'elemento agricolo nella forma indicata all'articolo 8, i dazi applicabili per le quantità che superano i contingenti tariffari sono quelli fissati dalla tariffa doganale comune o quelli stabiliti nell'accordo.

Articolo 11

I contingenti tariffari previsti dal presente regolamento sono gestiti a norma degli articoli 308 *bis*, 308 *ter* e 308 *quater* del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 12

Il regolamento (CE) n. 1460/1996 è abrogato.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º luglio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2011.

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

(di cui all'articolo 3, paragrafo 2)

Quantità di prodotti di base che si ritiene siano utilizzate

(per 100 kg di merci)

Codice NC	Designazione delle merci	Frumento (grano) tenero	Frumento (grano) duro	Segala	Orzo	Granturco	Riso	Zuccheri bianchi	Melassi	Latte scremato in polvere (PG2)	Latte intero in polvere (PG 3)	Burro (PG 6)
		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
0403	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:											
0403 10	– yogurt:											
	– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:											
	– – – in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:											
0403 10 51	– – – – inferiore o uguale a 1,5 %									100		
0403 10 53	– – – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %										100	
0403 10 59	– – – – superiore a 27 %									42		68
	– – – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:											
0403 10 91	– – – – inferiore o uguale a 3 %									9		2
0403 10 93	– – – – superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %									8		5
0403 10 99	– – – – superiore a 6 %									8		10

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
0403 90	– altri:											
	– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:											
	– – – in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:											
0403 90 71	– – – – inferiore o uguale a 1,5 %									100		
0403 90 73	– – – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %										100	
0403 90 79	– – – – superiore a 27 %									42		68
	– – – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:											
0403 90 91	– – – – inferiore o uguale a 3 %									9		2
0403 90 93	– – – – superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %									8		5
0403 90 99	– – – – superiore a 6 %									8		10
0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:											
0405 20	– paste da spalmare lattiere:											
0405 20 10	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %						cfr. allegato II					
0405 20 30	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %						cfr. allegato II					
0710	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:											
0710 40 00	– granturco dolce					100(a)						
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:											

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
0711 90	– altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:											
	– – ortaggi o legumi:											
0711 90 30	– – – Granturco dolce					100(a)						
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:											
1517 10	– margarina, esclusa la margarina liquida:											
1517 10 10	– – avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %											15
1517 90	– altre:											
1517 90 10	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %											15
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):											
1704 10	– gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero:											
1704 10 10	– – aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)					30		58				
1704 10 90	– – aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)					16		70				
1704 90	– altri:											
1704 90 30	– – preparazione detta: «cioccolato bianco»							45			20	
Da 1704 90 51 a 1704 90 99	– – Altri						Cfr. allegato II					
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:											
1806 10	– cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:											

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1806 10 20	– – avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5 % e inferiore a 65 %							60				
1806 10 30	– – avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %							75				
1806 10 90	– – avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 %							100				
1806 20	– Altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg						Cfr. allegato II					
	– Altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini:											
1806 31	– – ripiene						Cfr. allegato II					
1806 32	– – non ripiene						Cfr. allegato II					
1806 90	– altre						Cfr. allegato II					
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:											
1901 10 00	– preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto						Cfr. allegato II					
1901 20 00	– miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905						Cfr. allegato II					
1901 90	– Altri:											
	– – estratti di malto:											

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1901 90 11	– – – aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %				195							
1901 90 19	– – – altri				159							
	– – altri:											
1901 90 99	– – – altri						Cfr. allegato II					
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:											
	– paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:											
1902 11 00	– – contenenti uova		167									
1902 19	– – altre:											
1902 19 10	– – – non contenenti farine né semolini di frumento (grano) tenero		167									
1902 19 90	– – – altre	67	100									
1902 20	– Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):											
	– – altre:											
1902 20 91	– – – cotte		41									
1902 20 99	– – – altre		116									
1902 30	– Altre paste alimentari:											
1902 30 10	– – secche		167									
1902 30 90	– – altre		66									
1902 40	– Cuscus:											
1902 40 10	– – non preparato		167									
1902 40 90	– – altro		66									

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1903 00 00	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciatura o forme simili					161						
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:											
1904 10	– prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura:											
1904 10 10	– – a base di granturco					213						
1904 10 30	– – a base di riso						174					
1904 10 90	– – altri		53		53	53	53					
1904 20	Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati:											
1904 20 10	– – preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati						Cfr. allegato II					
	– – altri:											
1904 20 91	– – – a base di granturco					213						
1904 20 95	– – – a base di riso						174					
1904 20 99	– – – altri		53		53	53	53					
1904 90	– altri:											
1904 90 10	– – a base di riso						174					
1904 90 80	– – altri		174									
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:											

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1905 10 00	– pane croccante detto «Knäckebrot»			140								
1905 20	– pane con spezie (panpepato):											
1905 20 10	– – avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 30 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	44		40				25				
1905 20 30	– – avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	33		30				45				
1905 20 90	– – avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	22		20				65				
	– Biscotti con aggiunta di dolcificanti; cialde e cialdini:											
1905 31	– – biscotti con aggiunta di dolcificanti						Cfr. allegato II					
1905 32	– – cialde e cialdine						Cfr. allegato II					
1905 40	– fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati						Cfr. allegato II					
1905 90	– altri:											
1905 90 10	– – pane azimo (mazoth)	168										
1905 90 20	– – ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili					644						
da 1905 90 30 a 1905 90 90	– – altri						Cfr. allegato II					
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:											
2001 90	– altri:											
2001 90 30	– – granturco dolce (*Zea mays var. saccharata*)					100(a)						
2001 90 40	– – ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %					40(a)						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:											
2004 10	– patate:											
	– – altre:											
2004 10 91	– – – sotto forma di farina, semolino o fiocchi						Cfr. allegato II					
2004 90	– altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:											
2004 90 10	– – granturco dolce (*Zea mays var. saccharata*)					100(a)						
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:											
2005 20	– patate:											
2005 20 10	– – sotto forma di farina, semolino o fiocchi						Cfr. allegato II					
2005 80 00	– granturco dolce (*Zea mays var. saccharata*)					100(a)						
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:											
	– altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008 19:											
2008 99	– – altri:											
	– – – senza aggiunta di alcole:											
	– – – – senza aggiunta di zuccheri:											
2008 99 85	– – – – – granturco, ad esclusione del granturco dolce (*Zea mays var. saccharata*)					100(a)						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2008 99 91	– – – – – ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %					40(a)						
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:											
	– estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:											
2101 12	– – preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:											
2101 12 98	– – – altri						Cfr. allegato II					
2101 20	– Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di tè o di mate:											
	– – preparazioni:											
2101 20 98	– – – altri						Cfr. allegato II					
2101 30	– Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:											
	– – cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:											
2101 30 19	– – – altri				137							
	– – estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:											
2101 30 99	– – – altri				245							
2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati:											
2102 10	– lieviti vivi:											
	– – lieviti di panificazione:											

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2102 10 31	--- secchi								425			
2102 10 39	--- altri								125			
2105 00	Gelati, anche contenenti cacao:											
2105 00 10	- non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte							25		10		
	- aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:											
2105 00 91	-- uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %							20			23	
2105 00 99	-- uguale o superiore a 7 %							23			35	
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:											
2106 10	- concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:											
2106 10 80	-- altri						Cfr. allegato II					
2106 90	- altre:											
	-- altre:											
2106 90 98	--- altre						Cfr. allegato II					
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:											
2202 90	- altre:											
	-- altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404:											
2202 90 91	--- inferiore a 0,2 %							10		8		
2202 90 95	--- uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 %							10			6	
2202 90 99	--- uguale o superiore a 2 %							10			13	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, o nitrosi:											
	– altri polialcoli:											
2905 43 00	– – mannitolo							300				
2905 44	– – D-glucitolo (sorbitolo):											
	– – – in soluzione acquosa:											
2905 44 11	– – – – contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo					172						
2905 44 19	– – – – altro							90				
	– – – altro:											
2905 44 91	– – – – contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo					245						
2905 44 99	– – – – altro							128				
3302	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:											
3302 10	– dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:											
	– – dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:											
	– – – preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:											
	– – – – altre:											
3302 10 29	– – – – – altre	Cfr. allegato II										
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio, amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:											

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3505 10	- destrina ed altri amidi e fecole modificati:											
3505 10 10	-- destrina					189						
	-- altri amidi e fecole modificati:											
3505 10 90	--- altri					189						
3505 20	- Colle:											
3505 20 10	-- con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore a 25 %					48						
3505 20 30	-- con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25 % ed inferiore a 55 %					95						
3505 20 50	-- con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 %					151						
3505 20 90	-- con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 80 %					189						
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:											
3809 10	- a base di sostanze amidacee:											
3809 10 10	-- aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55 %					95						
3809 10 30	-- aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %					132						
3809 10 50	-- aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 %					161						
3809 10 90	-- aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 83 %					189						
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:											

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3824 60	– sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44:											
	– – in soluzione acquosa:											
3824 60 11	– – – contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo					172						
3824 60 19	– – – altro							90				
	– – altro:											
3824 60 91	– – – contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo					245						
3824 60 99	– – – altro							128				

ALLEGATO II

(di cui all'articolo 3, paragrafo 3)

Quantità di prodotti di base che si ritiene siano utilizzate per cui l'allegato I rinvia al presente allegato

(per 100 kg di merci)

Tenori di materie grasse provenienti dal latte, proteine del latte, saccarosio, zucchero invertito e isoglucosio; di amido e fecola e di glucosio	Latte scremato in polvere (PG 2)	Latte intero in polvere (PG 3)	Burro (PG 6)	Zuccheri bianchi	Frumento (grano) tenero	Granturco
	kg	kg	kg	kg	kg	kg
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Non contenente o contenente, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte e avente tenore, in peso, di proteine del latte:						
— uguale o superiore a 2,5 % e inferiore a 6 %	14					
— uguale o superiore a 6 % e inferiore a 18 %	42					
— uguale o superiore a 18 % e inferiore a 30 %	75					
— uguale o superiore a 30 % e inferiore a 60 %	146					
— uguale o superiore a 60 %	208					
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 3 %:						
— non contenente o contenente, in peso, meno di 2,5 % di proteine del latte:			3			
— avente tenore, in peso, di proteine del latte:						
— uguale o superiore a 2,5 % e inferiore a 6 %	14		3			
— uguale o superiore a 6 % e inferiore a 18 %	42		3			
— uguale o superiore a 18 % e inferiore a 30 %	75		3			
— uguale o superiore a 30 % e inferiore a 60 %	146		3			
— uguale o superiore a 60 %	208		3			
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 3 % e inferiore a 6 %:						
— non contenente o contenente, in peso, meno di 2,5 % di proteine del latte:			6			
— avente tenore, in peso, di proteine del latte:						
— uguale o superiore a 2,5 % e inferiore a 12 %	12	20				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
— uguale o superiore a 12 %	71		6			
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6 % e inferiore a 9 %:						
— non contenente o contenente, in peso, meno di 4 % di proteine del latte			10			
— avente tenore, in peso, di proteine del latte:						
— uguale o superiore a 4 % e inferiore a 15 %	10	32				
— uguale o superiore a 15 %	71		10			
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 9 % e inferiore a 12 %:						
— non contenente o contenente, in peso, meno di 6 % di proteine del latte			14			
— avente tenore, in peso, di proteine del latte:						
— uguale o superiore a 6 % e inferiore a 18 %	9	43				
— uguale o superiore a 18 %	70		14			
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12 % e inferiore a 18 %:						
— non contenente o contenente, in peso, meno di 6 % di proteine del latte			20			
— avente tenore, in peso, di proteine del latte:						
— uguale o superiore a 6 % e inferiore a 18 %		56	2			
— uguale o superiore a 18 %	65		20			
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18 % e inferiore a 26 %:						
— non contenente o contenente, in peso, meno di 6 % di proteine del latte			20			
— avente tenore, in peso, di proteine del latte uguale o superiore a 6 %	50		29			
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26 % e inferiore a 40 %:						
— non contenente o contenente, in peso, meno di 6 % di proteine del latte			45			
— avente tenore, in peso, di proteine del latte uguale o superiore a 6 %	38		45			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:						
— uguale o superiore a 40 % e inferiore a 55 %			63			
— uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %			81			
— uguale o superiore a 70 % e inferiore a 85 %			99			
— uguale o superiore a 85 %			117			
B. Avente tenore, in peso, di saccarosio, di zucchero invertito e/o di isoglucosio:						
— uguale o superiore a 5 % e inferiore a 30 %				24		
— uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %				45		
— uguale o superiore a 50 % e inferiore a 70 %				65		
— uguale o superiore a 70 %				93		
C. Avente tenore, in peso, di amido, fecola e/o glucosio:						
— uguale o superiore a 5 % e inferiore a 25 %					22	22
— uguale o superiore a 25 % e inferiore a 50 %					47	47
— uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %					74	74
— uguale o superiore a 75 %					101	101

ALLEGATO III

(di cui all'articolo 3, paragrafo 4)

Codici addizionali in funzione della composizione delle merci

Materie grasse provenienti dal latte (% in peso)	Proteine del latte (% in peso) (3)	Amido-Fecola/Glucosio (% in peso) (1)																		
		≥ 0 < 5					≥ 5 < 25					≥ 25 < 50				≥ 50 < 75			≥ 75	
		Saccarosio/Zucchero invertito/Isoglucosio (% in peso) (2)																		
		≥ 0 < 5	≥ 5 < 30	≥ 30 < 50	≥ 50 < 70	≥ 70	≥ 0 < 5	≥ 5 < 30	≥ 30 < 50	≥ 50 < 70	≥ 70	≥ 0 < 5	≥ 5 < 30	≥ 30 < 50	≥ 50	≥ 0 < 5	≥ 5 < 30	≥ 30	≥ 0 < 5	≥ 5
≥ 0 < 1,5	≥ 0 < 2,5	7 000	7 001	7 002	7 003	7 004	7 005	7 006	7 007	7 008	7 009	7 010	7 011	7 012	7 013	7 015	7 016	7 017	7 758	7 759
	≥ 2,5 < 6	7 020	7 021	7 022	7 023	7 024	7 025	7 026	7 027	7 028	7 029	7 030	7 031	7 032	7 033	7 035	7 036	7 037	7 768	7 769
	≥ 6 < 18	7 040	7 041	7 042	7 043	7 044	7 045	7 046	7 047	7 048	7 049	7 050	7 051	7 052	7 053	7 055	7 056	7 057	7 778	7 779
	≥ 18 < 30	7 060	7 061	7 062	7 063	7 064	7 065	7 066	7 067	7 068	7 069	7 070	7 071	7 072	7 073	7 075	7 076	7 077	7 788	7 789
	≥ 30 < 60	7 080	7 081	7 082	7 083	7 084	7 085	7 086	7 087	7 088	X	7 090	7 091	7 092	X	7 095	7 096	X	X	X
	≥ 60	7 800	7 801	7 802	X	X	7 805	7 806	7 807	X	X	7 810	7 811	X	X	X	X	X	X	X
≥ 1,5 < 3	≥ 0 < 2,5	7 100	7 101	7 102	7 103	7 104	7 105	7 106	7 107	7 108	7 109	7 110	7 111	7 112	7 113	7 115	7 116	7 117	7 798	7 799
	≥ 2,5 < 6	7 120	7 121	7 122	7 123	7 124	7 125	7 126	7 127	7 128	7 129	7 130	7 131	7 132	7 133	7 135	7 136	7 137	7 808	7 809
	≥ 6 < 18	7 140	7 141	7 142	7 143	7 144	7 145	7 146	7 147	7 148	7 149	7 150	7 151	7 152	7 153	7 155	7 156	7 157	7 818	7 819
	≥ 18 < 30	7 160	7 161	7 162	7 163	7 164	7 165	7 166	7 167	7 168	7 169	7 170	7 171	7 172	7 173	7 175	7 176	7 177	7 828	7 829
	≥ 30 < 60	7 180	7 181	7 182	7 183	X	7 185	7 186	7 187	7 188	X	7 190	7 191	7 192	X	7 195	7 196	X	X	X
	≥ 60	7 820	7 821	7 822	X	X	7 825	7 826	7 827	X	X	7 830	7 831	X	X	X	X	X	X	X
≥ 3 < 6	≥ 0 < 2,5	7 840	7 841	7 842	7 843	7 844	7 845	7 846	7 847	7 848	7 849	7 850	7 851	7 852	7 853	7 855	7 856	7 857	7 858	7 859
	≥ 2,5 < 12	7 200	7 201	7 202	7 203	7 204	7 205	7 206	7 207	7 208	7 209	7 210	7 211	7 212	7 213	7 215	7 216	7 217	7 220	7 221
	≥ 12	7 260	7 261	7 262	7 263	7 264	7 265	7 266	7 267	7 268	7 269	7 270	7 271	7 272	7 273	7 275	7 276	X	7 838	X
≥ 6 < 9	≥ 0 < 4	7 860	7 861	7 862	7 863	7 864	7 865	7 866	7 867	7 868	7 869	7 870	7 871	7 872	7 873	7 875	7 876	7 877	7 878	7 879
	≥ 4 < 15	7 300	7 301	7 302	7 303	7 304	7 305	7 306	7 307	7 308	7 309	7 310	7 311	7 312	7 313	7 315	7 316	7 317	7 320	7 321
	≥ 15	7 360	7 361	7 362	7 363	7 364	7 365	7 366	7 367	7 368	7 369	7 370	7 371	7 372	7 373	7 375	7 376	X	7 378	X

Materie grasse provenienti dal latte (% in peso)	Proteine del latte (% in peso) (3)	Amido-Fecola/Glucosio (% in peso) (1)																		
		≥ 0 < 5					≥ 5 < 25					≥ 25 < 50				≥ 50 < 75			≥ 75	
		Saccarosio/Zucchero invertito/Isoglucosio (% in peso) (2)																		
		≥ 0 < 5	≥ 5 < 30	≥ 30 < 50	≥ 50 < 70	≥ 70	≥ 0 < 5	≥ 5 < 30	≥ 30 < 50	≥ 50 < 70	≥ 70	≥ 0 < 5	≥ 5 < 30	≥ 30 < 50	≥ 50	≥ 0 < 5	≥ 5 < 30	≥ 30	≥ 0 < 5	≥ 5
≥ 9 < 12	≥ 0 < 6	7 900	7 901	7 902	7 903	7 904	7 905	7 906	7 907	7 908	7 909	7 910	7 911	7 912	7 913	7 915	7 916	7 917	7 918	7 919
	≥ 6 < 18	7 400	7 401	7 402	7 403	7 404	7 405	7 406	7 407	7 408	7 409	7 410	7 411	7 412	7 413	7 415	7 416	7 417	7 420	7 421
	≥ 18	7 460	7 461	7 462	7 463	7 464	7 465	7 466	7 467	7 468	X	7 470	7 471	7 472	X	7 475	7 476	X	X	X
≥ 12 < 18	≥ 0 < 6	7 940	7 941	7 942	7 943	7 944	7 945	7 946	7 947	7 948	7 949	7 950	7 951	7 952	7 953	7 955	7 956	7 957	7 958	7 959
	≥ 6 < 18	7 500	7 501	7 502	7 503	7 504	7 505	7 506	7 507	7 508	7 509	7 510	7 511	7 512	7 513	7 515	7 516	7 517	7 520	7 521
	≥ 18	7 560	7 561	7 562	7 563	7 564	7 565	7 566	7 567	7 568	X	7 570	7 571	7 572	X	7 575	7 576	X	X	X
≥ 18 < 26	≥ 0 < 6	7 960	7 961	7 962	7 963	7 964	795	7 966	7 967	7 968	7 969	7 970	7 971	7 972	7 973	7 975	7 976	7 977	7 978	7 979
	≥ 6	7 600	7 601	7 602	7 603	7 604	7 605	7 606	7 607	7 608	7 609	7 610	7 611	7 612	7 613	7 615	7 616	X	7 620	X
≥ 26 < 40	≥ 0 < 6	7 980	7 981	7 982	7 983	7 984	7 985	7 986	7 987	7 988	X	7 990	7 991	7 992	X	7 995	7 996	X	X	X
	≥ 6	7 700	7 701	7 702	7 703	X	7 705	7 706	7 707	7 708	X	7 710	7 711	7 712	X	7 715	7 716	X	X	X
≥ 40 < 55		7 720	7 721	7 722	7 723	X	7 725	7 726	7 727	7 728	X	7 730	7 731	7 732	X	7 735	7 736	X	X	X
≥ 55 < 70		7 740	7 741	7 742	X	X	7 745	7 746	7 747	X	X	7 750	7 751	X	X	X	X	X	X	X
≥ 70 < 85		7 760	7 761	7 762	X	X	7 765	7 766	X	X	X	7 770	7 771	X	X	X	X	X	X	X
≥ 85		7 780	7 781	X	X	X	7 785	7 786	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

(1) *Amido-Fecola/Glucosio*

Il tenore in amido o fecola della merce (allo stato in cui si presenta), i loro prodotti di degradazione — ossia tutti i polimeri del glucosio — e il glucosio, determinati come glucosio ed espressi in amido (sostanza secca, purezza del 100 %; fattore di conversione del glucosio in amido: 0,9).
Tuttavia, nel caso in cui venga dichiarata (in qualsiasi forma) e/o determinata nella merce una miscela di glucosio e di fruttosio, ai fini di tale calcolo il glucosio verrà preso in considerazione soltanto per la percentuale eccedente la quantità di fruttosio contenuta nella merce.

(2) *Saccarosio/Zucchero invertito/Isoglucosio*

Il tenore in saccarosio della merce (allo stato in cui si presenta), addizionato del saccarosio risultante dal calcolo in saccarosio di qualsiasi miscela di glucosio e fruttosio (somma aritmetica delle quantità dei due zuccheri moltiplicata per 0,95) che viene dichiarata (in qualsiasi forma) e/o determinata nella merce.
Il quantitativo di glucosio da considerare nel calcolo di cui sopra è tuttavia uguale al quantitativo in peso di fruttosio se il tenore in fruttosio della merce è inferiore a quello in glucosio.
NB: in ogni caso e quando sia dichiarata la presenza di un idrolizzato del lattosio e/o venga determinata fra gli zuccheri una quantità di galattosio, prima di effettuare qualsiasi calcolo si detrae dalla quantità totale di glucosio quella equivalente al galattosio.

(3) *Proteine del latte*

Le caseine e/o i caseinati presenti nella composizione del prodotto non sono considerati proteine del latte se il prodotto non contiene altri componenti di origine lattica.
Le materie grasse provenienti dal latte contenute nella merce in tenore inferiore a 1 % e il lattosio in tenore inferiore a 1 %, in peso, non sono considerati come altri componenti di origine lattica.
Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato è tenuto ad indicare nella dichiarazione prevista a tal fine: «unico ingrediente lattico: caseina/caseinato», se del caso.